
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI SPAZIO
NEUTRO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE**

CIG:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Spazio neutro che si colloca all'interno del sistema dei servizi a favore dell'età evolutiva e genitorialità al punto 1.21 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo).
2. Il Servizio di Spazio neutro vuole sostenere o ristabilire la relazione tra i bambini/ragazzi e i loro genitori, o altre persone affettivamente significative (ad esempio nonni, fratelli, etc.) nei casi segnati da forte conflittualità o da un cambio di vita radicale (separazione dei genitori, affidamento familiare, affido a servizio residenziale), assicurando l'esercizio del diritto di relazione e di visita così come enunciato nella Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia all'art. 9 comma 3 *"Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo"*.
3. Inoltre tale Servizio intende recuperare, mantenere e migliorare le relazioni parentali, sostenendo le capacità genitoriali recuperabili, nel rispetto dei bisogni evolutivi dei minorenni, quando il conflitto tra i genitori o altre situazioni compromettono il rapporto genitori/figli.
4. Il Servizio si svolge prevalentemente in un luogo fisico "neutro" e allo stesso tempo protetto/vigilato, all'interno del quale si svolge l'incontro del minorenne con i propri familiari alla presenza di un educatore. L'intervento si attiva nei casi e con le modalità specificate nei successivi articoli.
5. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO

1. Il Servizio ha l'obiettivo di offrire uno spazio tutelato e idoneo ad osservare, valutare, mediare e sostenere la relazione tra il/i figlio/i ed il genitore, o altri familiari di riferimento, nei casi in cui l'Autorità giudiziaria o il servizio sociale territoriale valutino opportuno garantire sia la protezione del minorenne sia il diritto del genitore o familiare a mantenere o ristabilire una continuità nella relazione in situazioni di vulnerabilità familiare o maltrattamento.
2. Gli obiettivi specifici del Servizio sono:
 - a. promuovere il mantenimento di una relazione significativa fra il minorenne allontanato dal nucleo d'origine con i genitori non affidatari, o altri familiari, o fornire supporto affinché la relazione possa essere ristabilita;
 - b. attuare interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra minorenne e genitori non affidatari o altri parenti, e ridurre ed attenuare le tensioni connesse all'incontro, al fine di proteggere i minorenni da condizioni eccessivamente stressanti;
 - c. realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano fra i soggetti coinvolti, al fine di fornire elementi utili alla più complessiva valutazione dei servizi e dell'Autorità giudiziaria;
 - d. garantire uno spazio - fisico, relazionale ed emotivo - rassicurante, accogliente e sicuro per gli incontri del minorenne con i genitori, o altri familiari;
 - e. assicurare una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto in presenza del minorenne;
 - f. sostenere il minorenne nella ricostruzione del legame con il genitore;
 - g. promuovere ed accompagnare i genitori a ritrovare capacità di accoglimento, anche emotivo, del figlio e favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale per realizzare l'accompagnamento verso percorsi di autonomia;
 - h. facilitare la relazione dei genitori con il figlio nella prospettiva di prevedere il

ricongiungimento o la convivenza familiare.

Art. 3 – INTERVENTI DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI ACCESSO

1. Gli interventi e le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 vengono assicurate dal Soggetto gestore, aggiudicatario del Servizio, con propria idonea organizzazione, mettendo a disposizione il personale qualificato secondo quanto definito all'art. 8, in coerenza con la cornice e gli obiettivi definiti nel progetto quadro di cui all'art. 4.
2. L'esecuzione del Servizio avviene presso una sede opportunamente organizzata, secondo quanto specificato all'art. 7, o per determinate situazioni presso il domicilio o altri luoghi e prevede la realizzazione degli interventi secondo le seguenti modalità.

2.1 Incontri protetti

Sono quelli predisposti per le visite tra genitori e figli non conviventi a seguito di separazione o divorzio conflittuale, affidamento o altre vicende di grave e profonda crisi familiare, in presenza di un possibile pregiudizio per il minorenni nella relazione con il genitore.

Gli incontri protetti hanno una durata indicativa di 1,5 ore.

I presupposti per l'attivazione degli incontri protetti sono:

- separazione conflittuale e rifiuto dei figli ad incontrare uno dei due genitori;
- ordini restrittivi a protezione dei figli (es. divieto di avvicinamento al figlio);
- limitazione temporanea delle responsabilità genitoriali;
- adozione (in casi particolari).

In tali incontri viene garantita da parte del Soggetto gestore la protezione del minorenni nei momenti di confronto con i familiari, con la presenza costante di almeno un operatore, osservando le dinamiche che vengono messe in atto in quel frangente, ai fini di fornire al servizio sociale territoriale tutti gli elementi utili alla valutazione della situazione per rispondere in modo adeguato e compiuto anche alle richieste pervenute dalle Autorità giudiziarie.

Gli Incontri protetti possono essere disposti dall'Autorità giudiziaria, con la richiesta di:

- osservare e valutare le capacità del genitore di rapportarsi adeguatamente con il figlio in relazione all'età ed ai bisogni evolutivi, a fronte di pregresse o permanenti condizioni di pregiudizio;
- garantire protezione e tutela del minorenni negli incontri genitore-figlio, in situazioni di rischio e/o pregiudizio;
- garantire sostegno al minorenni e ai genitori, qualora gli adulti si dimostrassero inadeguati nelle modalità educative e di accudimento;
- accompagnare il figlio nella ripresa dei contatti con il genitore non affidatario;
- mediare il conflitto che impedisce ai genitori di gestire adeguatamente l'affidamento condiviso del figlio;
- redigere, qualora sia necessario e richiesto, relazioni di andamento/fine intervento ad integrazione della documentazione del servizio sociale territoriale.

Il servizio sociale territoriale per assolvere a quanto richiesto dall'Autorità giudiziaria è tenuto ad attivare tempestivamente l'intervento, pianificando e condividendo le singole progettualità con il Soggetto gestore del servizio, individuando gli obiettivi, le modalità, i tempi e gli strumenti dell'intervento.

2.2 Incontri Vigilati

Sono quelli che vengono attivati in presenza o meno di un mandato da parte dell'Autorità giudiziaria e sono rivolti a situazioni nelle quali la relazione genitore/figlio o familiare/bambino necessita di essere accompagnata alla presenza di un operatore, a fronte di una

compromissione delle capacità genitoriali o di dinamiche familiari complesse, al fine di prevenire possibili situazioni di pregiudizio per il minorenni.

A differenza degli Incontri protetti, questi possono essere svolti anche al di fuori del contesti protetti o dello Spazio Neutro, in diversi luoghi della città (biblioteche, parchi,...) o al domicilio del minorenni o del genitore, qualora ciò sia funzionale all'obiettivo dell'intervento. Anche la presenza dell'operatore può essere non continuativa e l'osservazione delle dinamiche relazionali può essere fatta a distanza.

Tali incontri devono avere carattere temporaneo e l'intero processo deve risolversi nel tempo congruo per una valutazione degli elementi di rischio per attivare, qualora la situazione lo richieda, modalità più idonee.

Gli incontri vigilati hanno una durata variabile in base alle esigenze del minorenni e all'andamento del progetto.

Per gli incontri vigilati è prevista anche la possibilità che l'operatore accompagni il minorenni in auto all'interno del Territorio Val d'Adige qualora siano previsti degli spostamenti.

2.3 Incontri a distanza per particolari situazioni

Per circostanze particolari (es. malattia, detenzione, ecc.) o per ulteriori esigenze che possano agevolare e favorire il raggiungimento degli obiettivi potranno essere attivati incontri "a distanza" mediante la modalità della videochiamata o telefonata comunque assistita dall'operatore. In tal caso dovranno essere adottati accorgimenti di tutela della privacy e delle conversazioni che verranno sostenute (a titolo esemplificativo e non esaustivo far presenziare al colloquio solo le persone ammesse, registrazioni consentite tra le parti, etc).

3. In tutte le modalità di incontro sia in presenza che in remoto, nei casi in cui gli operatori ritengano che non venga adeguatamente tutelato il benessere emotivo del minorenni, gli incontri dovranno essere sospesi, come pure nel caso in cui, nel corso del colloquio, non vengano rispettate le modalità adeguate di conversazione fra le parti coinvolte.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici occorre costruire e modulare il Servizio di Spazio neutro in modo flessibile, attivando anche in itinere la modalità di incontro più appropriata, sulla base dell'andamento della situazione in carico.
5. Gli interventi di Spazio neutro di norma non superano i 24 mesi, salvo casi particolari e definiti dall'Autorità giudiziaria.
6. Il Servizio dovrà svilupparsi attraverso modalità ed esperienze che nel tempo diventino meno stringenti e più stimolati e creative, quindi progettando un passaggio graduale da incontri protetti verso incontri vigilati.
7. L'accesso al Servizio di Spazio neutro avviene attraverso il servizio sociale territoriale del Territorio Val d'Adige, anche su mandato dell'Autorità giudiziaria.

Art. 4 – PROGETTO QUADRO E PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

1. Le azioni di valutazione, analisi e costruzione della risposta avvengono in coerenza con il progetto quadro che riguarda il minorenni e il suo nucleo familiare, previsto dalle Linee di Indirizzo "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2050 del 13 dicembre 2019.
2. Il progetto quadro riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minorenni e a rimuovere la situazione di

rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al minorenni, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, minorenni e comunità locale.

3. Il progetto quadro descrive gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dell'intervento di Spazio neutro.
4. Sulla base del progetto quadro, l'equipe educativa del soggetto prestatore definisce, con il coinvolgimento della famiglia e, ove possibile, del minorenni, il piano educativo individualizzato (PEI) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento e ne condivide i contenuti con il Servizio Welfare e coesione sociale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo.
5. Gli interventi di Spazio neutro sono accompagnati da un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati riferiti al singolo minorenni o nucleo familiare, atto a riscontrare l'evoluzione della situazione, gli effetti degli interventi messi in campo e il grado di perseguimento degli obiettivi di supporto individuati per ciascuna situazione. I dati della valutazione concorrono alla ridefinizione del PEI.

Art. 5 – FASI ED ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO

1. Per la corretta esecuzione degli interventi il Soggetto gestore si impegna ad attivare gli stessi sulla base delle seguenti fasi e procedure, che comprendono sia azioni di front office che di back office.

1.1 Fase propedeutica all'attivazione dello Spazio neutro

Contatto telefonico da parte dell'assistente sociale con il coordinatore del Soggetto gestore per l'attivazione dell'intervento.

Incontro preliminare di presentazione della situazione tra l'assistente sociale ed il coordinatore. In relazione alla specifica situazione può essere prevista la partecipazione di altre figure professionali dei servizi territoriali (ad es. équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare, servizi specialistici ecc.). In questo incontro oltre a comprendere meglio la situazione, viene definita un'ipotesi di intervento con obiettivi, frequenza incontri, modalità di avvio, ipotesi del calendario (compresi colloqui preliminari, di conoscenza, di restituzione).

Invio della richiesta formale di attivazione dell'intervento al Soggetto gestore. La fase di attivazione deve avvenire entro 15 giorni dall'invio della richiesta.

1.2 Fase di attivazione dell'intervento di Spazio neutro

Incontro congiunto tra l'assistente sociale, il coordinatore dello Spazio neutro, l'operatore individuato per il caso ed entrambi i genitori separatamente/familiari per la definizione e condivisione degli aspetti organizzativi e progettuali. Nel corso dell'incontro viene condiviso il progetto quadro e si inizia a definire l'analisi e la microprogettazione legata all'attivazione dell'intervento, che verrà sottoscritta da tutti i presenti e di cui verrà consegnata copia al Soggetto gestore e ai genitori.

In caso di affido etero-familiare l'incontro sarà svolto tra assistente sociale, operatore, famiglia affidataria ed eventualmente referente équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare.

Incontro/i di conoscenza e di ambientamento del minorenni. L'operatore referente per il caso si dedicherà alla conoscenza del minorenni al fine di instaurare un rapporto di fiducia e farsi portavoce delle sue istanze ed esigenze.

1.3 Fase di realizzazione dell'intervento di Spazio neutro

Avvio dell'intervento secondo le modalità previste nel progetto quadro. In caso di episodi che rendono pregiudizievole per il minorenne l'avvio o la prosecuzione degli incontri, il Soggetto gestore ha facoltà di interrompere l'incontro dandone immediata comunicazione al servizio sociale inviante, mediante una relazione dettagliata. È importante prevedere un tempo antecedente per preparare il minorenne e/o il genitore ad affrontare l'incontro e uno successivo per rielaborare quanto accaduto.

Verifica e monitoraggio dell'intervento. Per ogni beneficiario dovranno essere organizzati con il servizio sociale territoriale e i genitori almeno 4 incontri di verifica e monitoraggio di rete annuali sull'andamento del percorso, oltre ad eventuali altri servizi territoriali direttamente coinvolti nel caso. In situazioni particolari (es. alta conflittualità, violenza di genere) i genitori dovranno partecipare singolarmente e, pertanto, dovrà essere inevitabilmente garantito un numero maggiore di incontri.

In ogni caso è fondamentale mantenere una stretta sinergia tra il Soggetto gestore e il servizio sociale territoriale, al fine di condividere in tempo reale importanti notizie e riflessioni sul caso in gestione.

Relazioni di aggiornamento (in itinere e conclusiva). L'operatore del Soggetto gestore, incaricato per l'intervento di Spazio neutro, provvederà alla stesura di relazioni semestrali di aggiornamento comprensive di elementi descrittivi oggettivi, di valutazioni professionali in merito all'andamento dell'intervento ed alla redazione di una relazione conclusiva dell'intervento. Per situazioni di particolare complessità, oppure su specifica istanza dell'Autorità giudiziaria, può essere richiesto un numero maggiore di relazioni da ricomprendersi nell'attività di back office correlata al caso.

Chiusura dell'intervento disposta in concertazione tra il coordinatore e l'operatore dello Spazio neutro e il servizio sociale territoriale, titolare della situazione. La chiusura può avvenire quando sono stati raggiunti gli obiettivi, per naturale scadenza del progetto non rinnovabile o per altre condizioni di non eseguibilità dello stesso che vengono in ogni caso condivise con l'assistente sociale.

Incontro conclusivo di rete con i referenti dei servizi coinvolti ed in particolare un incontro con l'assistente sociale inviante, operatore referente del Soggetto gestore e i genitori.

Art. 6 - GIORNI, ORARI, GESTIONE DELLE EVENTUALI ASSENZE

1. Gli interventi di Spazio neutro e le ulteriori attività correlate come specificate all'art. 3 di norma si svolgono dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.00 – 21.00. Per rispondere a specifici mandati dell'Autorità giudiziaria e raccogliere le richieste dell'utenza, gli interventi potranno essere svolti anche il sabato nella fascia oraria 8.00 – 18.00.
2. L'assenza del minorenne e/o del genitore che impediscono la realizzazione di un incontro di Spazio neutro deve essere comunicata via mail o telefonicamente dai beneficiari del Servizio al Soggetto gestore entro le 48 ore dall'inizio dell'incontro, non comportando alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale.
3. In caso di assenze comunicate con tempi inferiori alle 48 ore, al Soggetto gestore verrà riconosciuto al massimo il 50% del prezzo orario relativo agli Incontri protetti e comunque nella percentuale indicata nell'offerta tecnica del Soggetto gestore.
4. In caso di indisponibilità dell'operatore assegnato a svolgere l'incontro di Spazio neutro dovrà essere inviata comunicazione all'assistente sociale referente del caso e al referente

amministrativo del Servizio Welfare e Coesione sociale entro le 48 dall'inizio dell'incontro, salvo comunicazione effettuata in tempi inferiori per assenze motivate e urgenti (es. malattia). La comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dei beneficiari del Servizio.

5. Il Soggetto gestore deve predisporre un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari, data e ora dell'intervento sottoscritto dal genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7 – SEDE DELLO SPAZIO NEUTRO E LUOGHI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per la realizzazione del Servizio di Spazio neutro il Soggetto gestore con oneri a totale suo carico deve allestire una sede, strutturata ed arredata per rispondere alle diverse fasce di età dei minorenni, in cui realizzare prevalentemente gli incontri protetti e gli incontri vigilati, in quanto tale sede si qualifica come "*luogo terzo*", uno spazio ed un tempo intermedi, lontani dal conflitto e dal pregiudizio.
2. La sede, adeguata in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, deve essere ubicata nel territorio del Comune di Trento e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
3. Il Soggetto gestore garantisce l'organizzazione della sede in modo da agevolare il lavoro degli operatori, al fine di creare le condizioni per far sentire a proprio agio il minorenne, prevedendo:
 - almeno due stanze per gli incontri;
 - una stanza per i colloqui con i genitori;
 - almeno un bagno;
 - possibilmente due ingressi o un sistema di entrata/uscita differenti per evitare incontri indesiderati o problematici soprattutto tra i genitori in situazione di conflittualità;
 - arredamento, mobili ed oggetti per ogni ambiente che facilitino il senso di familiarità, di normalità e sicurezza;
 - giochi e materiali che facilitino gli incontri e favoriscano l'attività espressiva dei bambini e degli adolescenti.
4. Per situazioni particolari, in accordo con il Servizio Welfare e coesione sociale, il Soggetto gestore si rende disponibile ad attivare gli interventi di Spazio neutro fuori dal Territorio Val d'Adige, al fine di favorire ed agevolare l'incontro, individuando sedi ritenute idonee senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale.

Art. 8 – PERSONALE, CONDIZIONI E ECONOMICHE, SOSTITUZIONI, SUPERVISIONE

1. Le attività inerenti il Servizio di Spazio neutro vengono svolte dal Soggetto gestore con proprio personale mediante la propria organizzazione, a proprio rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato. Il personale, possibilmente di entrambi i sessi, fermo restando l'obbligo di raccordo con il Servizio Welfare e coesione sociale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Trento.
2. Il Soggetto gestore assicura un idoneo numero di unità di personale per lo svolgimento degli interventi di Spazio neutro e almeno una figura professionale per l'attività di coordinamento.
3. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.
4. Fermo quanto stabilito dai commi del presente articolo, il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano:

- minimi retributivi CCNL e CCPL;
- mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare, reperibilità;
- eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- ROL ed ex festività;
- modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto il Soggetto gestore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

5. Per il personale destinato alla realizzazione del servizio devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste alla scheda 1.21 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
6. Il Soggetto gestore deve garantire la continuità di ciascun intervento con il medesimo operatore. Qualora l'operatore non dovesse più risultare idoneo o indisponibile per un periodo superiore a 7 giorni dallo svolgimento della prestazione, dovrà essere immediatamente sostituito con un altro operatore in accordo con il servizio sociale territoriale.
7. In ogni caso eventuali sostituzioni o variazioni di personale, compreso il coordinatore, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
8. In considerazione della complessità del ruolo che viene chiamato a svolgere, il Soggetto gestore è tenuto a formare e qualificare il personale (operatori e coordinatore) in servizio al fine di mantenere un'elevata professionalità.
9. Agli operatori incaricati di realizzare gli interventi di Spazio neutro, compreso il coordinatore, dovrà essere garantita la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno 16 ore all'anno. La supervisione deve essere effettuata da professionisti con adeguata competenza, comunque non coinvolti direttamente nella gestione dei casi.

Art. 9 – RUOLO OPERATORI/EDUCATORI

1. Gli interventi di Spazio neutro devono essere assicurati nel rispetto della continuità della relazione tra il minore e l'operatore incaricato del caso.

2. Tutti gli operatori, compreso il coordinatore, dovranno essere di assoluta fiducia, di comprovata onorabilità ed non aver riportato condanne in via definitiva per delitti non colposi, di cui agli artt. 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e abituali con i minori, condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, di cui all'articolo 600 del Codice penale.
3. Gli operatori e il coordinatore sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza durante la realizzazione delle attività di Servizio, nonché a rispettare il segreto professionale secondo quanto definito nel presente capitolato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati.
4. Ogni operatore individuato per la gestione del caso e la realizzazione dell'intervento di Spazio neutro deve favorire, stimolare e supportare la relazione genitore-figlio e la responsabilità educativa, definita nel progetto quadro. Inoltre deve saper garantire il più possibile la neutralità dell'intervento, deve svolgere un compito di osservazione e di supervisione alla relazione, in base al mandato che gli è stato affidato ed agli obiettivi condivisi con il servizio sociale inviante ed i genitori.
5. Durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere assicurate condizioni di tutela del minore e della relazione.

Art. 10 – COORDINAMENTO

1. Il Soggetto gestore individua una figura professionale, secondo quanto specificato art. 10, che si occuperà del coordinamento tecnico-operativo attraverso:
 - l'organizzazione del lavoro mantenendo la coerenza e la connessione degli interventi degli operatori con le linee generali definite dal presente capitolato e da quanto definito in accordo con il servizio sociale territoriale per l'attivazione e la realizzazione di ciascun intervento di Spazio neutro;
 - il monitoraggio costante della qualità degli interventi e la verifica/valutazione degli stessi attraverso riunioni periodiche con gli operatori;
 - il raccordo costante e collaborazione massima con i referenti sociali ed amministrativi del Servizio Welfare e coesione sociale, partecipando anche agli incontri previsti al precedente art. 5;
2. Il Coordinatore dovrà essere reperibile da lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. A tal fine il Soggetto gestore comunicherà entro una settimana dalla stipula del contratto o comunque dall'avvio del servizio, se anticipato, i recapiti telefonici ed informatici del coordinatore.

Art. 11 – IMPORTO DEL CONTRATTO, QUANTIFICAZIONE DEL MONTE ORE

1. Il prezzo del servizio alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato e dell'offerta tecnica, si intende offerto dal Soggetto gestore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il corrispettivo dovuto per il Servizio di Spazio neutro è dato dai seguenti prezzi derivanti dal ribasso offerto in sede di gara:
 - costo orario per interventi da svolgersi con le modalità degli incontri protetti, moltiplicato per le ore effettivamente svolte;
 - costo orario per interventi da svolgersi con le modalità degli incontri vigilati, inclusi gli incontri a distanza, moltiplicato per le ore effettivamente svolte.
3. Sono addebitabili al Comune di Trento le seguenti ore o frazioni di ore effettivamente svolte (in moduli aggiuntivi di 15 minuti):

- le ore e le frazioni di ore effettuate per gli incontri protetti, gli incontri vigilati e gli incontri a distanza;
- le mancate ore di servizio per le quali è previsto un indennizzo del corrispettivo orario, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 comma 3, del presente capitolato.

4. Il corrispettivo, come definito ai precedenti commi, garantisce la completa gestione del Servizio di Spazio neutro, compresa ogni attività di cui all'art. 5, il coordinamento, ogni attività di back office e quant'altro previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dal Soggetto gestore in sede di confronto concorrenziale.

5. Il monte ore stimato massimo per lo sviluppo del Servizio di Spazio neutro è il seguente:

	N. ore incontri protetti	N. ore incontri vigilati	N. ore totali
2023	1350	300	1650
2024	1700	300	2000
2025	1700	300	2000
2026	300	50	350

6. È sempre possibile la compensazione delle ore tra le diverse modalità di esecuzione degli interventi (incontri protetti e incontri vigilati), previo accordo con i referenti del Servizio Welfare e coesione sociale, nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie sul bilancio comunale.

7. L'Amministrazione comunale si riserva l'opzione di aumentare le ore complessive di Servizio utilizzando le risorse fino a concorrenza dell'intero importo complessivo d'appalto stimato per ogni annualità.

8. L'esercizio delle opzioni di cui ai punti precedenti è una facoltà riservata esclusivamente all'Amministrazione comunale: il Soggetto gestore non può vantare titolo alcuno ad ottenere ristori o indennizzi di sorta nel caso in cui l'Amministrazione comunale non esercitasse una delle opzioni predette. Il Soggetto gestore è vincolato a fornire le ore di Spazio neutro nell'atto di esercizio delle opzioni alle stesse condizioni economiche (stesso ribasso offerto in sede di confronto concorrenziale), patti e condizioni contrattuali.

9. In ragione dell'indispensabile individualizzazione e personalizzazione dei processi di intervento per singolo minore/famiglia, nonché dell'obbligatorietà delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria ed in generale della variabilità della domanda di intervento, il monte ore stimato per ogni anno, oltre l'esercizio delle opzioni come sopra specificate, potrà subire un incremento massimo annuo del 30%, ai sensi di quanto prescritto all'art. 27 della L.p. 2/2016, alle stesse condizioni economiche e tecniche.

Art.12 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 90% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.
2. La procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza di parte. Il Comune di Trento si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale del prezzo contrattuale in caso di variazione ISTAT-FOI negativa.

Art. 13 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio ha inizio il giorno 1 marzo 2023 e ha durata di 3 (tre) anni, con termine improrogabile il 28 febbraio 2026.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio Welfare e coesione sociale ha facoltà di ordinare l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. per un massimo di 3 mesi. In tal caso il Soggetto gestore è tenuto alle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. L'esercizio totale o parziale delle opzioni di cui ai commi 2 e 3 sono rimesse alla volontà del Servizio Welfare e coesione sociale e dal mancato esercizio delle stesse non deriverà al Soggetto gestore alcun titolo ad indennizzi, riconoscimenti o ristori di qualunque tipo.

Art. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La persona responsabile del procedimento (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, la persona responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al Soggetto gestore.

Art. 15 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio, in intesa con il RUP, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al Soggetto gestore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione comunale per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora il Soggetto gestore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il Soggetto gestore.
4. L'avvio dell'esecuzione del contratto viene formalizzato mediante emissione dell'ordinativo tramite Mepat o tramite PEC, indicando le istruzioni e le direttive di natura operativa.

Art. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'Amministrazione comunale provvede al pagamento del corrispettivo spettante al Soggetto gestore in 12 rate mensili posticipate, previa emissione di regolare fattura elettronica ai sensi della vigente normativa.
2. Entro il 10 di ogni mese deve essere inviato il rendiconto mensile con i nominativi dei minorenni, le corrispondenti ore di Spazio neutro suddivise per modalità di intervento, giornate e il relativo tempo di esecuzione ed eventuali assenze.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato, nei suoi allegati e nell'offerta tecnica presentata in sede di confronto concorrenziale.
4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile di cui al comma 2. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del

procedimento rilascia contestualmente il certificato di pagamento relativo alle rate del corrispettivo derivante dalle ore effettivamente effettuate, ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte del Soggetto gestore.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento di ogni singola rata del corrispettivo entro 40 giorni dal ricevimento della relativa documentazione fiscale o dal rilascio del certificato di pagamento.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente del Soggetto gestore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Servizio Welfare e coesione sociale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, la persona responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Soggetto gestore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto gestore.
9. Il Soggetto gestore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, il numero e la data dell'ordine di acquisto, il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e il codice univoco ufficio, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
10. L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
11. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Soggetto gestore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
13. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo

svincolo della garanzia prestata dal Soggetto gestore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

14. La verifica di conformità finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
15. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo al Soggetto gestore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

Art. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto gestore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 38.
2. La stipulazione del contratto da parte del Soggetto gestore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi socio-assistenziali, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte del Soggetto gestore equivalgono a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata erogazione del Servizio.
4. Il Soggetto gestore è tenuto ad eseguire il Servizio conformemente a quanto prescritto nel presente capitolato ed a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

1. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.
2. Il Soggetto gestore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 19 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Servizio Welfare e coesione sociale ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Soggetto gestore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il Servizio Welfare e coesione sociale evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Soggetto gestore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 29.

3. Il Servizio Welfare e coesione sociale, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 20 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E I CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le principali norme di riferimento per il contratto sono:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” e il suo Regolamento attuativo (D.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg “Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19”);
- c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
- d) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “*Politiche sociali nella provincia di Trento*”;
- e) il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e s.m. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale”;
- f) il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 173 di data 7 febbraio 2020;
- g) le Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione adottate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 174 di data 7 febbraio 2020;
- h) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
- j) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti n. 49/2018 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- k) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- l) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

- m) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - n) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - o) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - p) le norme del codice civile;
 - q) il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’ esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 21 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 22 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO GESTORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Soggetto gestore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte del Soggetto gestore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 24 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, L.P. 13/2007, non è ammesso il subappalto.

Art. 25 – ELEZIONE DOMICILIO SOGGETTO GESTORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale del Soggetto gestore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 26 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le notizie di cui il Soggetto gestore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
2. Il Soggetto gestore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venute a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
3. Il Soggetto gestore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
4. Il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
5. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Soggetto gestore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e il Soggetto gestore.

Art. 27 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Soggetto gestore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere il Soggetto gestore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, il Soggetto gestore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 28 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il Soggetto gestore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Soggetto gestore quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi. Il Soggetto gestore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo al Soggetto gestore, a totale suo carico, di stipulare per l'intera durata del contratto, con una Compagnia assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità verso terzi e dipendenti, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), che tenga indenne il Soggetto gestore per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.
3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve avere le seguenti caratteristiche:
 - i massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro;
 - non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;
 - prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche all'Amministrazione comunale e a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro;
 - prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
 - prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008;
 - prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
 - valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali il Soggetto gestore debba rispondere.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, il Soggetto gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, il Soggetto gestore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal Soggetto gestore.
5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte all'Amministrazione comunale o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del Soggetto gestore. Parimenti, l'Amministrazione comunale sarà

tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto gestore.

6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal Soggetto gestore nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sul Soggetto gestore, restando l'Amministrazione comunale sollevata da responsabilità al riguardo.
7. Il Soggetto gestore deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione comunale tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
8. Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso il Servizio Welfare e coesione sociale prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza e della quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, l'Amministrazione, previa diffida, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento a norma dell'art. 42, con facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
9. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, il Soggetto gestore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del premio assicurativo, salvo l'applicazione della penale stabilita all'art. 41, comma 4 lettera e). In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art.42 del presente Capitolato d'appalto.

Art. 29 – PENALI

1. Qualora si verificassero, da parte del Soggetto gestore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, mancato rispetto di quanto previsto nel Piano assistenziale o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Servizio Welfare e coesione sociale procede alla contestazione scritta delle infrazioni al Soggetto gestore.
2. A fronte delle contestazioni il Soggetto gestore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui il Soggetto gestore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa procede a valutare l'entità del danno arrecato, la frequenza del disservizio e conseguentemente si riserva di trattenere l'importo relativo alle penali, come di seguito specificate, dalle competenze spettanti al Soggetto gestore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 27 del presente capitolato.
4. In particolare le penali verranno applicate in relazione ad ogni caso in gestione, in relazione alla gravità e alla frequenza dell'inadempienza e/o disservizio, come di seguito indicato:

A) ritardata attivazione, senza giustificato motivo, rispetto a quanto concordato e stabilito con il servizio sociale inviante, degli interventi di Spazio neutro	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
B) mancata e difforme effettuazione	Da euro 100,00 a euro 400,00

dell'Intervento di Spazio neutro rispetto a quanto previsto dal progetto individualizzato, se non adeguatamente motivate	
C) comportamenti degli operatori e del coordinatore irrispettosi nei confronti dei minorenni e della famiglia, previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale	Da euro 200,00 a euro 1.000,00
D) carenze di gestione e di coordinamento che si traducano anche in un disservizio e in difficoltà ad attivare o proseguire con gli interventi	Da euro 200,00 a euro 500,00
E) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal capitolato o dall'offerta tecnica	Da euro 50,00 a euro 1.000,00

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale stimato in un anno, il Servizio Welfare e coesione sociale procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 31, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Soggetto gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.. 30 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
- a) gravi e reiterate irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione comunale;
 - b) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 29 del presente capitolato;
 - c) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Soggetto gestore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata e ripetuta sospensione del servizio;
 - subappalto non autorizzato;
 - il mancato rispetto di quanto offerto in sede di confronto concorrenziale;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 23 del presente capitolato;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il Soggetto gestore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 19 del presente capitolato;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
 - violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute degli utenti;
 - grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi.
3. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa degli effetti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Soggetto gestore.

Art. 32 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra la stazione appaltante e il Soggetto gestore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 34 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con

i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata.

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).
6. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 35 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il Soggetto gestore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 36 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del Soggetto gestore.

Art. 37 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
2. Il Soggetto gestore con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 38 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parti integranti e sostanziali del contratto di appalto i seguenti documenti:
 - Capitolato d'appalto;
 - Offerta tecnica ed economica del Soggetto gestore;
 - Decreto di nomina del Soggetto gestore a responsabile del trattamento dati personali.

Art. 39 – NORMA DI CHIUSURA

1. Il Soggetto gestore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.